



COMUNE DI TORNACO
UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
(Provincia di Novara)

Via Marconi n. 2 – C.A.P. 28070
Tel. 0321/846118 – Fax 0321/846377
e-mail: tornaco@cert.ruparpiemonte.it
sito Internet: www.comune.tornaco.no.it

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 DEL 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI, DEL CIMITERO (esclusi ingressi salma) E SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 – Virus COVID-19 Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, con cui vengono dettate misure straordinarie prescrittive nella Regione Lombardia ed in alcune Province del Piemonte, tra cui quella di Novara;

RILEVATA, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che è stato comunicato all'Autorità Sanitaria Locale la presenza di casi di contagio al virus COVID-19 in territori comunali confinanti;

PRESO ATTO che nella giornata di venerdì è previsto il mercato settimanale, con prevedibile notevole afflusso di persone;

EVIDENZIATO che il comma 1, lettera o) dell'art. 1 del predetto D.P.C.M. sancisce che: *“sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse ...”*;

RICHIAMATO anche il comma 1, lettera r) dell'art. 1 del predetto D.C.P.M. il quale dispone che: *“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse”*;

EVIDENZIATO CHE, a seguito dei predetti casi di contagio da COVID-19, non è possibile garantire nello svolgimento del mercato settimanale una distanza di sicurezza tale da evitare altre situazioni di contagio;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

INFORMATAMENTE preventivamente la Prefettura di Novara;

Per quanto sopra descritto,

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, la chiusura del parco giochi e del cimitero (escluso per gli ingressi salma) dalle ore 13:30 di oggi, fino a data da destinarsi e la sospensione in tutto il territorio del Comune di Tornaco, per motivi contingibili e urgenti, del Mercato settimanale nella giornata di venerdì, fino a data da destinarsi.

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Novara;
 - Questura di Novara;
 - Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito web istituzionale per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 12 marzo 2020

IL SINDACO
Giovanni Caldarelli

